

OGGETTO	I BILANCI NON DEPOSITATI – LE CONSEGUENZE
RIFERIMENTI	Artt. 2423, co. 1, 2630, 2484 co. 1, n. 3 e 2496, ultimo comma, C.C.
CIRCOLARE DEL	30/09/2025

Sintesi: il mancato deposito del bilancio, se evento che si protrae nel tempo, costituisce una presunzione di insorgenza della causa di scioglimento della società individuata dall'art. 2484, n. 3), del Codice Civile, "per l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea". Il concetto risulta recepito nell'ambito della Guida Unioncamere per il deposito dei bilanci d'esercizio 2025. Si propone un'analisi della portata applicativa della fattispecie.

L'obbligo di deposito del bilancio è disciplinato dall'art. 2435 c.c.:

L'ART. 2435 CO. 1 C.C.	
Soggetti	Amministratori
Termine	Deposito entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio
Luogo	Registro delle imprese

L'adempimento assolve una funzione meramente informativa, o "conoscitiva", propria della pubblicità-notizia che, tuttavia, risponde all'interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (Cass. 6018/1988).



Nota: l'informativa di bilancio va fornita agli *stakeholder* in modo che la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico siano rappresentati in modo chiaro, veritiero e corretto, ex art. 2423 co. 2 c.c..

La Cassazione ha ritenuto rilevante, nella prospettiva della legge regolatrice dell'insolvenza, il comportamento degli amministratori che ritardano il deposito del bilancio:



Cass., n. 24138/2019: "ragioni di tutela, anche a fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell'imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di questi adempimenti formali, sicché in tali casi il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità."

IL BILANCIO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE - NOVITÀ IN ARRIVO

La Dir. 2013/34/UE ha, per la prima volta, coinvolto le società di persone nella predisposizione dei bilanci, disponendo che anch'essi vanno ricomprese nelle misure di coordinamento previste dalla direttiva stessa.

Più di recente la **Dir. UE 2025/25** annovera tra le società obbligate alla compilazione e pubblicazione del bilancio annuale anche alle società di persone che svolgono attività commerciale, e dunque:

- ✓ le **S.n.c.**
- ✓ e le **S.a.s.**

con **esclusione delle società semplici** (che, per definizione, non svolgono attività commerciale) onde garantire la trasparenza nelle informazioni societarie e facilitare la valutazione del rischio nelle transazioni commerciali.

Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva (che lascia ampi margini di manovra alle normative nazionali) entro il 31/07/2027 e le sue disposizioni diventeranno operative **a decorrere dal 31/07/2028**.

Da tale data anche le società semplici dovranno predisporre un bilancio contenente:

- lo stato patrimoniale ed il conto economico
- nonché una Nota integrativa (presumibilmente in forma semplificata).

Anche per quanto attiene gli adempimenti, l'approvazione richiederà, presumibilmente, un atto formale ed il bilancio dovrà essere depositato entro i 30 gg successivi alla sua "approvazione".



Nota: la manovra relativa alle società di persone si pone all'interno di una riforma più ampia, che provvede ad integrare i sistemi di interconnessione dei registri europei (BRIS, Business Registers Interconnection System e BORIS, Beneficial Owners Register Interconnection System).

MANCATO DEPOSITO DEL BILANCIO: CASISTICA

Il mancato deposito del bilancio può derivare da cause diverse:

- inadempimento degli **amministratori**
- inerzia dell'**assemblea**
- altri motivi.

L'INADEMPIMENTO DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori devono

- convocare tempestivamente l'assemblea (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o nel più ampio termine di 180 giorni, in presenza di "particolari esigenze" – art. 2364 e 2478-bis, c.c.)
- presentare all'assemblea il progetto di bilancio (art. 2423, co. 1, c.c.)



Art. 2423 co. 1 c.c.: "Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa."

Una volta approvato il bilancio, devono depositarlo presso il Registro delle imprese entro 30 giorni.

SANZIONE PER MANCATO DEPOSITO

La sanzione per il mancato deposito del bilancio regolarmente approvato (nessuna violazione può essere contestata agli amministratori in assenza di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) è disciplinata dall'art. 2630 c.c., il quale prevede:

- ✓ l'applicazione di una sanzione minima di €. 103 e massima di €. 1.032 per l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi di atti al registro imprese
- ✓ ridotta di 1/3 nel caso la denuncia/comunicazione/deposito avvengano nei 30 gg successivi
- ✓ aumentata di 1/3 se si tratta di omesso deposito del bilancio.

In sostanza, per il deposito del bilancio trovano applicazione le seguenti sanzioni:

VIOLAZIONE	SANZIONE E PAGAMENTO
omesso/tardivo deposito del bilancio	<ul style="list-style-type: none"> - entro 60 gg dalla notifica: la sanzione è pari a € 91,56; - oltre 60 gg dalla notifica: la sanzione è pari a € 274,67.

Si noti che l'esiguità della sanzione non appare un adeguato disincentivo alla violazione dell'obbligo.

N.B.: la sanzione:

- è irrogata dalla competente Camera di Commercio
- nei confronti di ciascun amministratore (anche nel caso in cui la delega per effettuare l'adempimento sia stata assegnata ad uno solo di essi, salvo sia dimostrata l'assenza della "colpa in vigilando" - Cass. n. 21503/2014).

Rientra nella **competenza della CCIAA** anche l'irrogazione della sanzione per **omessa convocazione** dell'assemblea (Mise – lettera n. 72265/2014) ex art. 2631, C.C. (da € 1.032 a € 6.197)

LO SCIoglimento DOVUTO AL "MALFUNZIONAMENTO" DELL'ASSEMBLEA

L'omesso deposito del bilancio può derivare, oltre che dalla mancata convocazione da parte degli amministratori, dal malfunzionamento dell'assemblea, magari in seguito alla regolare convocazione effettuata da questi.

Il codice civile si occupa della fattispecie nell'art. 2484 c.c., riportato di seguito.



Art. 2484 co. 1, n. 3 c.c.: “Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono :
[...]
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea ...”

Causa di scioglimento ex art. 2484 co. 1, n. 3, c.c.

Impossibilità di funzionamento
dell'assemblea

Continuata inattività
dell'assemblea

LA RATIO

Per comprendere la finalità della norma occorre considerare la rilevanza dell'assemblea nell'ambito della disciplina delle S.r.l., in seguito alla modifica apportata dal D.lgs. n. 6/2003.

Il legislatore, tenendo conto della struttura fondamentalmente personalistica di tali società, ha delegato al contratto sociale la determinazione delle materie di competenza dei soci e degli amministratori.



Art. 2479 co. 1 c.c.: “I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.”

Osservazioni: la suddetta delega è perimetrata da talune funzioni attribuite specificatamente ad uno o all'altro organo sociale (così si è detto in precedenza che l'organo amministrativo è obbligato a predisporre e a depositare il bilancio di esercizio, ex artt. 2423 co. 1 e 2435 co. 1 c.c.).

L'art. 2479 co. 2 c.c., nel solco delle specifiche attribuzioni devolute agli organi sociali, statuisce talune materie “In ogni caso riservate alla competenza dei soci”.

Art. 2479 co. 2 c.c.: “In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.”

Rilevanza dell'assemblea

(art. 2479, co. 2, c.c.)



Scioglimento a causa dell'impossibilità di funzionamento
dell'assemblea o della sua continuata inattività

(art. 2484, co. 1, n. 3, c.c.)

MANUALE OPERATIVO UNIONCAMERE - CAMPAGNA BILANCI 2025

Dal manuale operativo per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese per l'anno 2025, redatto da Unioncamere, emerge che “La giurisprudenza, da tempo, è giunta alla conclusione che il mancato deposito del bilancio costituisce un'evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 n. 3) c.c. “per l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea”.

Il manuale fa specifico riferimento a ben individuati interventi della giurisprudenza di merito, dai quali risulta che la mancata approvazione del bilancio configura la suddetta causa di scioglimento quando si verifica

- per 2 esercizi (Corte d'Appello Bologna 18/05/1999; Trib. Brescia 24/06/2011; Trib. Bologna 28/12/1998)
- o, addirittura, anche per 1 solo esercizio (Tribunale di Prato 17.12.2009).

LE MATERIE

Un rilevante aspetto della questione è costituito dalle materie che, in quanto non trattate dall'assemblea, costituiscono oggetto di scioglimento della società.

Secondo l'orientamento prevalente, la norma trova applicazione qualora riguardi funzioni essenziali per la prosecuzione della società, come (Tribunale di Torino del 15/09/2023 e di Milano del 26/06/2004):

- l'approvazione del bilancio
- o la nomina/sostituzione di amministratori o sindaci.



Osservazioni: si ribadisce che, nel caso di specie, occorre fare riferimento:

- ✓ all'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio
- ✓ non alle deliberazioni eventuali ed eccezionali, che non costituiscono ostacolo al normale funzionamento della società (Tribunale di Prato, 12.1.2010); è il caso, ad esempio, dell'assemblea volta alla ricapitalizzazione della società.

LA "IMPOSSIBILITA' DI FUNZIONAMENTO" E LA "CONTINUATA INATTIVITA'"

Come anticipato, l'art. 2484 co. 1, n. 3, c.c. distingue le due distinte cause di scioglimento, delle quali occorre indagare la natura. A tal fine il MISE, nel Parere prot. 94215, del 19/05/2014, ha fornito la seguente interpretazione, sulla scorta della giurisprudenza prevalente.


CONTINUATA INATTIVITA'

La continuata inattività dell'assemblea può derivare (Trib. Biella, 25/11/05, n. 942/05 R.G.C.):

- dalla **perdurante mancata convocazione dell'assemblea**
- o dal "perdurante diserzione dei soci"

la cui durata è tale da inquadrarsi tra la "inattività qualificata", cioè tale da rendere concretamente impossibile l'adozione di deliberazioni necessarie alla vita societaria (che, come anticipato, riguardano l'approvazione del bilancio e la nomina/istituzione di amministratori/sindaci)

Non è sufficiente per inquadrare la fattispecie una inattività non qualificata



IMPOSSIBILITA' DI FUNZIONAMENTO

L'impossibilità di funzionamento deriva:

- ✓ dalla regolare costituzione dell'assemblea (che si presentano in assemblea)
- ✓ la quale, tuttavia, **non riesce a deliberare** per l'assenza della formazione dei **quorum necessari** per l'adozione delle delibere a causa di dissidi insanabili tra soci (Corte d'Appello di Milano, 5/05/2022).



CASO "CLASSICO": il caso più frequente attiene alla presenza di **2 soci paritetici** (al 50%) in cui è venuta meno la fiducia reciproca, con conseguente insorgenza di un'insanabile conflittualità:

- ✓ rende inevitabilmente impraticabili i meccanismi assembleari previsti dalla legge
- ✓ integrando una causa tipica di scioglimento dell'ente.

Quando si può parlare di una maggioranza in assemblea: si ricorda che si può parlare di maggioranza solo quando una decisione assunta con un certo quorum (secondo quanto previsto dallo statuto o per legge) non può essere immediatamente neutralizzata da un'identica maggioranza contraria (Massime n. 133 e 134 del 2013 del Notariato di Milano, recepite da numerose istruzioni camerali e costituenti, ormai, prassi diffusa):

Così, nel caso di:

- 2 soci al 50%: se i voti sono contrari non vi è maggioranza (che si ravvisa ove uno dei soci si astenga)
- 4 soci al 25% con 2 favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto: si forma una maggioranza valida (2 su 3 votanti), quantomeno laddove i soci astenuti non siano disciplinate in modo particolare dallo statuto.

Responsabilità dei soci: si noti che (Cass. n. 27387/2005 e Trib. Milano, 4/03/2021):

- non è sindacabile la ragione economica per cui si addiène allo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea
- detta condotta diviene "abusiva" solo se viene dimostrato un interesse del socio divergente con quello della società (si pensi agli interessi personali diretti di un socio in una società concorrente).

Tribunale	LA GIURISPRUDENZA SULLA INATTIVITÀ SOCIALE
Trib. Bologna, 17/04/2013	Si ritiene integrata la fattispecie prevista dall'art. 2484 co. 1 n. 3 c.c. nel caso in cui i soci-amministratori di S.r.l. hanno: <ul style="list-style-type: none"> - in un anno, disertato la riunione del Cda, omettendo l'approvazione del progetto di bilancio - e nell'anno successivo hanno disertato l'assemblea destinata all'approvazione del bilancio risultante formalmente convocata.
Trib. Brescia, 24/06/2011	La mancata approvazione e il conseguente mancato deposito del bilancio di esercizio e la situazione in cui versa la società, il cui amministratore unico è sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale, le cui quote sono oggetto di provvedimenti di sequestro, rende del tutto improbabile l'ipotesi di un imminente ripristino del normale funzionamento dell'assemblea <ul style="list-style-type: none"> - torna pertanto applicabile il combinato disposto contenuto negli artt. 2484 n. 3 e 2485 co. 1 c.c. - ne consegue l'accertamento della causa di scioglimento della società, ex art. 2485 co. 2 c.c.
Trib. Roma, 1/02/2017	In punto di diritto, l'omissione delle deliberazioni di approvazione del bilancio per almeno due esercizi pregiudica l'impossibilità definitiva di assumere decisioni fondamentali per la vita societaria.

LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Nel caso di specie gli amministratori, ex **art. 2485 co. 1 c.c.**,

- hanno l'obbligo di accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento
- e procedere con gli adempimenti previsti dall'art. 2484 co. 3 c.c.



L'art. 2484 co. 3 c.c.: secondo la norma citata gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa.

Se gli amministratori omettono

- ✓ l'accertamento della causa di scioglimento
- ✓ e gli adempimenti successivi, di cui sopra,

il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori o dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del co. 3 dell'art. 2484 (art. 2485 co. 2 c.c.).

La responsabilità degli amministratori

Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c. (art. 2485 co. 1 c.c.).

In caso di ritardo od omissione gli amministratori rispondono personalmente e solidalmente per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi (art. 2485 co. 1, secondo periodo).

Si pensi agli effetti che possono produrre i mancati depositi di bilanci volti a celare perdite patrimoniali rilevanti o la perdita della continuità aziendale.

Gli effetti dello scioglimento decorrono dalla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa (art. 2484 co. 2 c.c.).

In caso di inadempimento l'istanza di scioglimento deve essere effettuata dai singoli soci, dagli amministratori di minoranza o dai sindaci.



Responsabilità dei "consiglieri" – La "culpa in vigilando"

Si ricorda che anche i cosiddetti amministratori "*non operativi*" (cioè gli amministratori privi di delega, detti anche consiglieri) rispondono dei danni causati dagli inadempimenti propri del CdA, in quanto "*rispondono per non aver impedito fatti pregiudizievoli dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo posto dall'ultimo comma dell'articolo 2381 c.c. (cfr. Cass. 17441/2016)*" (cass., n. 15054 del 29.5.2024).

Le attribuzioni dei creditori

Con specifico riferimento ai creditori occorre considerare che questi sono tutelati dal legislatore in ragione del loro diritto di credito che può essere soddisfatto attraverso il patrimonio sociale.

Ne consegue che i creditori sociali sono legittimati a promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale, ex art. 2394 co. 1 c.c.

Il successivo comma stabilisce che *"... L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti."*

E' importante considerare che la prescrizione dell'azione di che trattasi, secondo un interessantissimo arresto giurisprudenziale della corte di cassazione, decorre dalla *"... oggettiva conoscibilità della situazione di incapienza patrimoniale in cui versa la società; ed ha altresì ritenuto la sussistenza, nella specie, di tale condizione, ricavandola da una serie di elementi considerati nel loro complesso: la cessazione, cioè, del deposito dei bilanci, la notorietà delle difficoltà nei pagamenti, l'essere i creditori in prevalenza operatori qualificati e dunque in grado di cogliere i sintomi della crisi patrimoniale della società"* (cass., 19051 del 19.9.2011).

In altri termini, il mancato deposito dei bilanci rientra tra i sintomi di perdita patrimoniale della società e, in concorso con gli altri, produce l'effetto sostanziale di far decorrere il termine quinquennale di prescrizione. Più recentemente, la cassazione ha precisato che detto momento *"... coincide presuntivamente con la dichiarazione di fallimento, utilizzando un ragionamento presuntivo fondato sull'id quod plerumque accidit, "anche se tale presunzione non esclude come, in concreto, il deficit si sia manifestato in un momento anteriore, gravando tuttavia il relativo onere probatorio su chi allega la circostanza e fonda su di essa un più favorevole inizio del decorso della prescrizione"* (Cass. n. 1387, del 18.1.2023).

SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETA' INATTIVE

Si riporta di seguito l'art. 2490 c.c., relativo al bilancio di liquidazione.

Art. 2490 c. 6 c.c.: *"Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495."*

Finalità della disciplina: la norma risponde all'esigenza pratica di eliminare dal registro delle imprese società in liquidazione completamente inattive in relazione alle quali il liquidatore non dia corso agli adempimenti pubblicitari connessi alla fase liquidatoria (cass., n. 3016 del 27.1.2025).

L'inadempimento degli amministratori che porta alla cancellazione della società, ex art. 2490, ultimo comma, c.c., rende i soci uniche parti del giudizio sia in proprio, sia quali successori a titolo universale della società (Cass., nn. 30075, del 31/12/2020, 9464, del 22/05/2020), verificandosi la successione dei soci nei crediti sociali, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno ex art. 2476 c.c. (cass., n. 21241 del 23/07/2021).

Per completezza, si ricorda che, per effetto dell'art. 2495 c.c., i creditori sociali non soddisfatti possono agire nei confronti:

- dei soci per un ammontare che non superi le somme da questi rimosse nel bilancio finale di liquidazione
- e **nei confronti dei liquidatori** se il mancato pagamento è dipeso da questi.

Il decreto "Semplificazioni": la procedura di cancellazione è disciplinata nei dettagli dall'art. 40 co. 2, del D.L. 76/2020.

Peraltro, occorre considerare che detta procedura è applicata dalle singole Camere di commercio anche al di fuori della procedura liquidatoria per le società non operative.